



PATRIMONIO E TRUST

L'imposta di donazione nelle compensazioni ai legittimari nel patto di famiglia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Trust dopo la riforma

Scopri di più

Le **compensazioni ai legittimari** effettuate dagli **assegnatari dell'azienda** o delle quote di partecipazione nell'ambito di un **patto di famiglia** devono essere assoggettate ad **imposta di donazione**, tenendo conto del **rapporto di parentela o di coniugio intercorrente** tra disponente e legittimario non assegnatario. Con la recente [risoluzione n. 12/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha recepito, infatti, **l'orientamento più recente della giurisprudenza della Cassazione**, in merito alle modalità applicative dell'imposta di donazione sui trasferimenti effettuati, nell'ambito del patto di famiglia, dagli **assegnatari a favore dei legittimari a titolo di compensazione**.

Il patto di famiglia ([articolo 768-bis, cod. civ.](#)) è il contratto con cui **l'imprenditore trasferisce**, in tutto o in parte, **l'azienda**, ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie **quote societarie a favore di uno o più discendenti**. Si tratta di uno strumento che consente di **gestire il passaggio generazionale** dell'azienda o delle quote, consentendo all'imprenditore, o al titolare delle quote societarie, di **scegliere i discendenti cui trasferire l'azienda** o le quote, anche qualora il valore di tali beni **dovesse eccedere la quota cd. "disponibile"**. Infatti, l'[articolo 768-quater](#) cod. civ., prevede un **sistema che garantisce anche gli eredi legittimi** (o necessari) non assegnatari dell'azienda o delle quote. Più in particolare, la predetta disposizione stabilisce, in primo luogo, che al **patto di famiglia devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che avrebbero assunto la qualifica di legittimari**, laddove la successione **si aprisse in quel momento**. In secondo luogo, gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni devono liquidare i predetti partecipanti al contratto (ove questi non rinuncino) con **il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima** stabilite dagli [articoli 536 e seguenti cod. civ.](#)

Ai **fini fiscali**, ed in particolare per **l'imposta di successione e donazione**, il trasferimento dell'azienda, o delle quote di partecipazione, eseguiti nell'ambito di un patto di famiglia, a favore del coniuge o dei discendenti, **può godere dell'esenzione** prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), in presenza delle **condizioni ivi previste** (in parte riviste dal D.Lgs. 139/2024 attuativo della riforma fiscale).



Mentre nulla è previsto per quanto riguarda **le compensazioni**, ricevute dai legittimari, ed **eseguite dall'assegnatario dell'azienda** o delle quote in attuazione di quanto previsto dal descritto [articolo 768-quater, cod. civ.](#) Sul punto, l'Agenzia delle entrate aveva precisato ([circolare n. 3/E/2008](#) e [Circolare n. 18/E/2013](#)) che a tali attribuzioni **non poteva in ogni caso applicarsi l'esenzione**, prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), in quanto stabilita esclusivamente per il **trasferimento dell'azienda o delle quote**. La giurisprudenza di legittimità aveva, in un primo momento, ipotizzato (Cassazione n. 32823/2018) che quanto elargito dall'assegnatario a titolo di compensazione a **favore dei legittimari non assegnatari** potesse essere tassato applicando le **aliquote e le franchigie previste**, tenendo conto del **rapporto di parentela esistente tra assegnatario e legittimario**. È evidente che tale impostazione risulta penalizzante, in quanto il regime di tassazione esistente **tra soggetti che tra di loro non hanno un vincolo di discendenza** (es. tra fratelli) non consente di fruire della **maggior franchigia di 1.000.000 euro e dell'aliquota ridotta del 4%**.

Tuttavia, l'orientamento descritto è stato poi rivisto da successive sentenze della stessa Suprema Corte (sentenza n. 29506/2020, sentenza n. 19561/2022 e sentenza n. 19627/2024), nelle quali è stata **individuata una diversa tesi**, basata sulla reale natura delle compensazioni. Le stesse, infatti, **non realizzano una liberalità** che l'assegnatario esegue a favore dei legittimari, bensì costituiscono una **riduzione del vantaggio dallo stesso ottenuto** con l'assegnazione dell'azienda o delle quote (trattasi di onere gravante sulla donazione).

Ragion per cui la **tassazione deve avvenire come se il trasferimento avvenisse direttamente da parte del disponente** a favore del beneficiario (legittimario non assegnatario), con conseguente **applicazione della franchigia e dell'aliquota prevista in funzione del rapporto di parentela sussistente tra tali soggetti** (e quindi con il vantaggio di una maggior franchigia ed una minore aliquota). A quest'ultimo orientamento si allinea, ora, l'Agenzia delle entrate, affermando che, **nell'applicare l'imposta di donazione alle attribuzioni compensative** effettuate dall'assegnatario dell'azienda o delle quote a favore del legittimario non assegnatario, si applicano **le aliquote e la franchigia determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio** intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario. L'Agenzia invita altresì gli Uffici a riesaminare i procedimenti pendenti.